

CIG: 6327876876



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ARPA Sicilia

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO "FULL SERVICE" DELLA STRUMENTAZIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DI ARPA SICILIA**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione di tipo "full service" della strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Il servizio prevede il ripristino di eventuale strumentazione non funzionante, la manutenzione preventiva e correttiva, la fornitura e la sostituzione delle parti di ricambio e la fornitura del materiale di consumo della suddetta strumentazione e l'aggiornamento del software degli analizzatori BTEX (che non consentono l'inserimento della concentrazione del benzene espressa in milligrammi per metro cubo con quattro cifre significative, tre decimali).

Sono incluse tutte le attrezzature ed apparecchiature delle stazioni, i sistemi di misura, tutti gli hardware ed i software per la gestione dell'intero sistema, tutti gli impianti elettrici, i condizionatori d'aria, gli estintori e tutti gli elementi accessori, anche se non esplicitamente menzionati, che concorrono al corretto funzionamento dell'insieme.

Il servizio include le seguenti diverse tipologie con la formula "full service":

1. Il ripristino della strumentazione non funzionante;
2. la manutenzione preventiva programmata;
3. la manutenzione straordinaria o correttiva;
4. la manutenzione dei sistemi di misura, di tutti gli hardware e software per la gestione dell'intero sistema, di tutti gli impianti elettrici, dei condizionatori d'aria, degli estintori e di tutti gli elementi accessori;
5. la pulizia interna ed esterna delle stazioni di monitoraggio durante la manutenzione programmata;
6. lo smaltimento dei rifiuti che derivano dall'attività di manutenzione e riparazione.

L'obiettivo di tali operazioni è quello di mantenere e permettere il corretto funzionamento nel tempo delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché di garantire il raggiungimento degli obiettivi per la qualità dei dati raccolti, così come previsto dalla normativa vigente e dal manuale e linee guida per la gestione delle reti .

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata annuale a decorrere dal verbale di avvio della prestazione che sarà redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), in doppio esemplare, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., e firmato anche dall'appaltatore.

ART. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere eseguito nelle postazioni della rete di monitoraggio e presso il centro elaborazione dati (CED Regionale) – Sede Centrale di Palermo di ARPA Sicilia, nonché presso i client installati nella Sede Centrale e nelle singole Strutture Territoriali di ARPA Sicilia con sedi in Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani, Siracusa.

ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi devono essere effettuati (esclusi sabato, domeniche e festivi) entro le 48 ore continuative a partire dalla richiesta di intervento effettuata dal personale di ARPA Sicilia; la richiesta di intervento può essere inoltrata tramite fax, e-mail, telefono o Web Call Center della ditta incaricata del servizio di manutenzione.

Gli interventi di manutenzione preventiva programmata, devono essere effettuati secondo i tempi e le modalità previste all'art. 5.

L'appaltatore deve fornire i recapiti telefonici, e-mail ecc. dei tecnici indicati in fase di gara.

Per ogni singolo intervento devono essere redatti dei rapporti di intervento in contraddittorio tra la ditta esecutrice e il personale di ARPA Sicilia che andranno trasmessi al Direttore dell'esecuzione entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta effettuazione dell'intervento.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere registrate in modo dettagliato sul registro di cabina.

L'Appaltatore, alla data di consegna della rete, deve produrre un cronoprogramma degli interventi previsti al seguente art. 5 e concordare con congruo anticipo il giorno dell'intervento con il personale delle Strutture ARPA competenti per territorio, dandone comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'accesso alle stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria avverrà sempre in presenza di personale tecnico dell'ARPA, che sarà l'unico detentore delle chiavi che consentono tali accessi.

L'appaltatore dovrà procedere di concerto con il personale di ARPA alla verifica dello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità esistente al momento di fine servizio di manutenzione.

Dovrà altresì favorire l'inserimento dell'eventuale nuovo soggetto al quale saranno conferite le competenze di cui al presente affidamento. L'inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all'esecuzione del servizio di manutenzione.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

La manutenzione di cui al presente capitolato comprende interventi tecnici programmati durante i quali dovranno essere svolte le attività previste nei manuali d'uso degli strumenti e la fornitura dei materiali di consumo, come sotto specificato (in modo esemplificativo, ma non esaustivo):

1. la sostituzione dei pezzi di ricambio e la fornitura dei materiali di consumo.
2. la fornitura dei gas carrier, dei gas di calibrazione, dei filtri in fibra di vetro o quarzo o da quanto previsto dalle linee guida per l'assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di monitoraggio per la qualità dell'aria ambiente e/o dalle norme tecniche in materia di monitoraggio della qualità dell'aria che dovessero entrare in vigore o eventualmente intervenire a modifica e/o sostituzione di quelle vigenti nel corso di validità del contratto;
3. le operazioni di pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, comprese le teste di campionamento dei campionatori gravimetrici e dei misuratori automatici di particolato atmosferico;
4. la taratura della strumentazione.

Tali interventi dovranno avvenire con cadenza trimestrale dalla data del verbale di avvio del servizio di manutenzione.

Prima dell'ultimo intervento deve essere effettuata la taratura multi punto di cui all'Allegato "B".

In particolare durante gli interventi di manutenzione programmata deve essere eseguita:

1. **Taratura analizzatori** – tutti gli analizzatori di parametri chimici devono essere sottoposti al controllo di taratura ogni tre mesi.

La taratura deve essere effettuata con bombole di gas certificati SIT sui seguenti analizzatori: CO, SO₂, NO, CH₄-NMHC e BTX.

Le composizioni delle miscele da utilizzare sono indicate all'Allegato "B".

La taratura multi punto deve essere effettuata con gas certificati NIST o SIT e/o adeguati sistemi di calibrazione, previsti dalla normativa vigente.

Sugli analizzatori e/o campionatori automatici di particolato PM₁₀/PM_{2,5} deve essere effettuato il controllo del flusso di aspirazione in testa alla sonda con strumenti provvisti di certificato di taratura rilasciato dagli Enti preposti.

La sorgente dei campionatori automatici di particolato PM₁₀/PM_{2,5} con *determinazione quantitativa per decadimento di radiazione Beta*, deve essere tarata almeno una volta secondo la procedura prevista dalla casa costruttrice.

2. **Verifica sensori meteo** – tutti i sensori meteo devono essere controllati nel loro funzionamento e posizionamento e devono essere sottoposti a taratura annualmente. La taratura deve essere effettuata utilizzando metodi e campioni riferibili ad una catena metrologica certificata.
3. **Sostituzione tubazioni** – tutte le tubazioni in teflon delle linee di ingresso e di uscita agli analizzatori sia dell'aria campione che delle miscele di taratura almeno una volta.
4. **Condizionatori** – i condizionatori d'aria devono essere sottoposti a manutenzione preventiva almeno semestrale, comprendente principalmente la pulizia e la sostituzione dei filtri, oltre al controllo del funzionamento.
5. **Pulizia** – deve essere effettuata la pulizia interna ed esterna della cabina, con cadenza almeno trimestrale, comprendente l'eliminazione di sterpaglia o altro materiale estraneo che possa determinare inadeguate condizioni igieniche e/o rischi per il personale e/o di danneggiamento della cabina stessa.
6. **Manutenzione CED Regionale** – devono essere previsti interventi trimestrali di manutenzione ordinaria.
7. **Manutenzione degli impianti elettrici.**

L'Appaltatore, alla fine del servizio di manutenzione, dovrà garantire il corretto funzionamento della strumentazione. Pertanto, l'Appaltatore si impegna, a conclusione dell'esecuzione del servizio, a non disinstallare le bombole contenenti gas carrier e gas di calibrazione, fornite durante il servizio. I relativi vuoti verranno successivamente consegnati alla ditta. Inoltre, alla fine del servizio di manutenzione per qualunque motivo esso avvenga, verrà redatto in contraddittorio con ARPA un verbale sullo stato di funzionamento della strumentazione. L'onere del ripristino di eventuale strumentazione non funzionante verrà addebitato alla ditta, così come specificato all'art. 12.

ART. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In caso di strumentazione non funzionante all'avvio del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo ripristino qualsiasi sia il motivo del non funzionamento, entro e non oltre 30 gg dalla data del verbale di avvio del servizio di manutenzione ovvero provvedere mediante propria strumentazione equivalente e compatibile con il sistema come più avanti specificato.

In caso di accertamento di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, il personale ARPA di competenza invierà all'appaltatore una richiesta di intervento tecnico (ticket) notificandolo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In caso di accertamento di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature da parte dell'appaltatore, questo ultimo procederà al suo ripristino entro le 72 ore continuative dalla segnalazione del guasto o malfunzionamento.

Qualora non sia possibile effettuare le riparazioni sul posto, ma solo presso i laboratori dell'appaltatore o altri laboratori specializzati, il trasferimento delle apparecchiature sarà effettuato a cura e a spese dell'appaltatore stesso.

Per gli interventi correttivi il tecnico incaricato deve intervenire (esclusi sabato, domeniche e festivi) entro le 48 ore continuative a partire dalla richiesta di intervento effettuata dal personale di ARPA Sicilia e ripristinare il funzionamento strumentale entro 72 ore continuative dalla segnalazione.

Per gli interventi che richiedono tempi maggiori, l'appaltatore deve garantire, a propria cura e spese, la continuità dell'attività di rilevamento mediante propria strumentazione equivalente e compatibile con il sistema di acquisizione nonché con l'impianto della cabina. La strumentazione sostitutiva dovrà essere certificata e tarata ai sensi della normativa vigente in materia.

Gli interventi correttivi sui sistemi hardware e software elencati nell'allegato "A" devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

Sul CED Regionale gli interventi correttivi devono essere effettuati sia sull'hardware che sul software.

Sui Client ARPA gli interventi correttivi devono essere effettuati solo sul software.

Sia sul CED Regionale che sui Client ARPA, oltre che agli interventi correttivi, deve essere prevista anche assistenza telefonica o teleassistenza.

ART. 7 – RISERVA DI IRREPARABILITÀ

Laddove l'appaltatore rilevi che una apparecchiatura non funzionante è irreparabile, dovrà avanzare, per iscritto, *riserva di irreparabilità* al Direttore dell'esecuzione del contratto che la notificherà al Responsabile del procedimento.

Un'apparecchiatura si considera non più riparabile quando:

- a. non sono più reperibili sul mercato i pezzi di ricambio;
- b. il costo dei pezzi di ricambio supera l'80% del valore corrente di listino dell'apparecchiatura stessa.

Nel caso di strumentazione analitica che abbia terminato il periodo di ammortamento, stabilito in 6 (sei) anni, essa si considera non più riparabile qualora il costo dei pezzi di ricambio superi il 30% del valore corrente di listino dell'apparecchiatura stessa.

L'ARPA Sicilia si riserva la facoltà di effettuare perizie sull'apparecchiatura dichiarata non riparabile e, in caso di un costo di riparazione inferiore a quanto preventivato, farà eseguire la riparazione con oneri a carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui la "*riserva di irreparabilità*" sia confermata dal Responsabile del procedimento, l'appaltatore dovrà garantire, a propria cura e spese, la continuità dell'attività di rilevamento mediante propria strumentazione equivalente e compatibile, certificata e tarata ai sensi della normativa vigente in materia, per tutto il periodo del contratto dalla data di comunicazione di irreparabilità dello strumento.

ART. 8 – GESTIONE DEI RIFIUTI

L'appaltatore deve provvedere, secondo la normativa vigente, al corretto smaltimento dei rifiuti che derivano dall'attività di manutenzione e riparazione.

Per i rifiuti speciali, l'appaltatore dovrà esibire le copie delle autorizzazioni ex D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. proprie o dei terzi cui affiderà lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.

L'appaltatore dovrà certificare l'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti mediante la consegna della 4^a copia dei formulari, timbrata e firmata dagli eventuali trasportatori terzi e dai destinatari, entro 10 gg. dal ricevimento della stessa,

ART. 9 – ESCLUSIONI

Sono esclusi gli interventi di manutenzione correttiva che dovessero rendersi necessari per il ripristino della funzionalità della rete compromessa da cause diverse dal normale funzionamento, quali inondazioni, folgorazioni, incendi, eventi sismici, atti vandalici.

Sono escluse dall'appalto le competenze dall'Esperto Qualificato da nominare ai sensi del D.L.vo n. 230/95.

ART. 10 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Per l'adempimento delle attività, l'Amministrazione accrediterà, presso i propri uffici, le centraline di monitoraggio, gli operatori coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto del servizio.

Essa si impegna, altresì, a fornire all'appaltatore tutte le informazioni relative alle proprie dotazioni strumentali, comprese quelle informatiche e telematiche.

ART. 11- SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE

Tutte le attività dovranno essere eseguite in ottemperanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e in accordo con quanto previsto dal DUVRI, allegato al contratto del servizio di manutenzione.

ART. 12 - VERIFICHE E PENALI

Le verifiche della prestazione verranno effettuate sia in corso di esecuzione che al termine delle prestazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Le verifiche in corso di esecuzione verranno eseguite trimestralmente (ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli ogni qualvolta lo riterrà opportuno).

Ai fini delle attività di verifica, tra la documentazione di cui all'art. 315 del D.P.R. n. 207/2010 sono compresi i rapporti (di cui all'art. 4) stilati per ciascun intervento di manutenzione effettuato.

Per ogni verifica trimestrale verrà redatto apposito verbale nel quale saranno descritti i rilievi fatti durante le singole operazioni, il numero degli stessi e i risultati ottenuti.

I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, saranno trasmessi entro 15 gg. al Responsabile del procedimento.

Il DEC, al termine della verifica, rilascerà il certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e lo invierà al Responsabile del procedimento per la conferma e all'esecutore per l'accettazione.

Nel termine di 15 gg. l'esecutore dovrà firmare il certificato di verifica di conformità.

All'atto della firma, l'appaltatore potrà aggiungere le contestazioni che riterrà opportune.

In sede di conferma il RUP, valutate le contestazioni dell'appaltatore, potrà applicare le seguenti penalità:

- a) in caso di sostituzione dei tecnici addetti al servizio indicati in fase di gara, operata senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante, sarà applicata una penale pari al 1‰ dell'importo contrattuale stabilito; resta salvo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che la sostituzione predetta, per la deteriore qualità dei curricula dei sostituti, costituisca un grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
- b) per ogni giorno di ritardo degli interventi di manutenzione programmata, rispetto ai termini indicati nel piano di lavoro approvato dall'Amministrazione, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale;

- c) per ogni giorno di ritardo degli interventi di manutenzione straordinaria, rispetto ai termini indicati all'Art. 6, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale;
- d) per ogni giorno di ritardo del ripristino di strumentazione non funzionante, rispetto ai termini indicati all'Art. 6, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale.
- e) nel caso in cui fossero riscontrate, da parte dell'Amministrazione appaltante, difformità, incompletezze o imperfezioni sulla qualità del servizio, saranno concessi all'appaltatore 10 gg. per sanare gli inconvenienti evidenziati. Trascorso tale termine, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale pari all'1‰ per ogni giorno di ulteriore ritardo.
- f) nel caso in cui non venga assicurata la raccolta minima dei dati prevista dall'allegato I del D.Lgs. n. 155/2010 e ss.ii.mm. sarà applicata una penale pari al 1‰ per ogni inquinante di ogni stazione fissa per cui non è stata raggiunta la prevista percentuale di raccolta minima dei dati. L'Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di risolvere il contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno all'Appaltatore.
- g) nel caso in cui non venga consegnata la 4^a copia dei formulari, timbrata e firmata dagli eventuali trasportatori terzi e dai destinatari, verrà applicata una penale giornaliera pari al 0,5‰;
- h) nel caso al termine del contratto venisse riscontrato il mancato funzionamento di attrezzature verrà applicata una penale pari al 1,00 ‰ (ferma restando la possibilità di azioni risarcitorie in danno dell'Amministrazione).

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione appaltante potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiungesse il 10% dell'importo di aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incassare la cauzione.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero gli interventi dovranno essere notificate dall'appaltatore al Direttore dell'esecuzione del contratto che a sua volta informerà il Responsabile del procedimento.

ART. 13 - VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione potrà introdurre variazioni o modifiche solo nei casi previsti all'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Nessuna variazione o modifica all'appalto potrà essere introdotta dall'Appaltatore.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione chiederà, ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti, all'aggiudicatario l'invio della cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - non saranno accettate forme diverse - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La cauzione deve avere validità di un anno e sarà progressivamente svincolata con la

restituzione all'appaltatore del documento in originale, una volta effettuata la verifica finale sulla prestazione, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità reso secondo le norme di legge.

Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Agenzia, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento attestante la positiva verifica di conformità della fornitura.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato ad ARPA Sicilia.

ART. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del compenso delle attività oggetto del presente servizio saranno effettuati, in rate trimestrali posticipate, dopo la presentazione delle relative fatture e verranno eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSSDZ

NOME DELL'UFFICIO: Uff_eFatturaPA

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" via San Lorenzo Colli n. 312/G – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi del contratto, il CIG _____ e il numero di conto corrente dedicato e dovranno essere emesse in conformità alle vigenti norme in materia.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, l'Amministrazione opera una ritenuta dello 0,50 per cento. Tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni del contratto che non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice degli Appalti.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, sempre che dichiarato in sede di gara, è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale e secondo le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., previa acquisizione e verifica, da parte dell'Amministrazione, della prescritta documentazione e, in caso di esito positivo, concessione della relativa autorizzazione mediante atto separato.

Nel caso di subappalto approvato, l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Ai fini dei pagamenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture del subappaltatore debitamente quietanzate entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto

del lavoro, servizio o fornitura affidato (si rappresenta inoltre che i subcontraenti della filiera d'impresa sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari).

Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore deve fornire all'Amministrazione i dati necessari al controllo della (numero di conto corrente dedicato, persone abilitate ad operarvi) e assumersi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii., consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 18 - RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte dell'intervento eseguito, comprensivo delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi di inadempimento totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente da causa di forza maggiore, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicare all'appaltatore con raccomandata A.R.

L'Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) nel caso in cui l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- e) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- f) qualora la somma delle penali complessivamente applicate superi il 10% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione;
- g) qualora l'appaltatore non provveda al reintegro della cauzione ridottasi a causa di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa;
- h) nel caso l'appaltatore non adegui l'esecuzione dell'intervento a intervenute modifiche normative;
- i) sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti nel Bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti;
- j) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti

- del personale dipendente;
- k) accertamento successivo alla stipula del contratto, nei confronti dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore autorizzato, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011;
 - l) acquisizione di informazioni antimafia di valore interdittivo a carico dell'appaltatore ovvero emersione nei suoi confronti di ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altri soggetti, oggetto di informazioni antimafia, dal valore interdittivo;
 - m) utilizzo da parte dell'appaltatore di un conto corrente diverso da quello indicato all'Amministrazione;
 - n) svolgimento di operazioni sul conto corrente unico dedicato da parte di persone diverse da quelle indicate all'Amministrazione come delegate;
 - o) effettuazione di transazioni relative al presente contratto attraverso strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile;
 - p) mancata indicazione del CIG di riferimento sugli strumenti di pagamento;
 - q) rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
 - r) mancata risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore o sub-contraente per inadempimenti relativi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - s) inottemperanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - competente, della notizia di cui al precedente punto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della parte dell'intervento eseguita regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c., si considera assolta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dall'appaltatore.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Agenzia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno; ha altresì diritto al risarcimento, da parte dell'appaltatore, dell'eventuale maggior costo affrontato per garantire la continuità della prestazione; ha inoltre la facoltà di far subentrare nel contratto il concorrente classificatosi secondo nella graduatoria definitiva di gara.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti consentiti dalla normativa;
- b) in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla lettera d'invito o dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.

VISTO, IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. F. LICATA DI BAGUINNA)